



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BASSO, FINA e IRTO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GENNAIO 2025

Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di cancellazione dal pubblico registro automobilistico di veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo

ONOREVOLI SENATRICI E SENATORI. — Per gestire il fine vita di un veicolo a motore, come noto, il proprietario avvia il procedimento di rottamazione mediante consegna a un concessionario ovvero a un centro di autodemolizione i quali, per poter procedere alle operazioni di trattamento del medesimo, devono assicurargli innanzitutto la cancellazione dal pubblico registro automobilistico (PRA).

Si può verificare che il veicolo sia gravato dal fermo amministrativo disciplinato dall'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 7 settembre 1998, n. 503. Il fermo in parola è una misura cautelare che limita la piena disponibilità del bene e che, decorso il termine di sessanta giorni dalla notifica di una cartella di pagamento, in caso di inadempimento, può essere disposta dall'agente della riscossione mediante iscrizione al PRA con gli effetti di vietare la circolazione del veicolo e di imporre sul medesimo un vincolo giuridico volto alla soddisfazione della pretesa tributaria.

Nel corso degli anni l'amministrazione finanziaria, anche se non in via normativa o regolamentare (si veda in particolare la nota del Ministero dell'economia e delle finanze n. 21405 del 27 luglio 2009), ha escluso che il veicolo sottoposto al fermo amministrativo potesse essere rottamato, essendo irragionevole che un bene costituente una garanzia per il soddisfacimento di un credito erariale possa non solo rientrare nella piena disponibilità del privato, ma essere persino utilizzato per accedere a misure premiali quali gli ecoincentivi statali previsti in caso di rottamazione per l'acquisto di un nuovo veicolo.

Ai fini della cancellazione dal PRA occorre pertanto estinguere la pendenza tributaria ottenendo di talché la rimozione del fermo amministrativo.

Se l'assunto dell'amministrazione che non si può « premiare » il privato che sia debitore dell'erario con benefici economici quali gli ecoincentivi è ragionevole, appare però sproporzionato impedire *tout court* il perfezionamento delle procedure di trattamento del veicolo a fine vita ove, ad esempio, la rottamazione non avvenga in concomitanza con l'acquisto di un nuovo veicolo e non operino quindi gli incentivi. Trattandosi generalmente, infatti, di veicoli privi ormai di valore economico che, ove non correttamente trattati e smaltiti, potrebbero essere abbandonati e andare financo a costituire un problema di decoro urbano e ambientale per l'intera collettività, appare fondamentale assicurargli in ogni caso la demolizione.

Il fermo amministrativo dovrebbe dunque costituire un impedimento non già allo « smaltimento » del veicolo fuori uso, ma all'accesso ai benefici economici per l'acquisto di un nuovo veicolo.

Il fermo amministrativo, sotto ulteriore profilo, non deve ostacolare la demolizione dei veicoli fuori uso abbandonati e rinvenuti da organi pubblici, atteso che l'interesse da tutelare prioritariamente è quello della salvaguardia ambientale, soprattutto alla luce del fatto che i veicoli in questione risultano ormai senza valore economico.

Con il presente disegno di legge si intende quindi consentire la cancellazione dal PRA di un veicolo fuori uso, onde assicurargli la demolizione anche in presenza di fermo amministrativo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209)

1. Dopo il comma 8 dell'articolo 5 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, sono inseriti i seguenti:

« 8-bis. La richiesta di cancellazione dal PRA, dai registri tenuti dagli uffici della motorizzazione civile o dal registro unico telematico di cui al comma 10 del presente articolo del veicolo fuori uso destinato alla rottamazione non può essere impedita dall'esistenza di un fermo amministrativo disposto ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 7 settembre 1998, n. 503. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai veicoli rinvenuti da organi pubblici, non reclamati dai proprietari o acquisiti per occupazione ai sensi del comma 14 del presente articolo. In presenza di fermo amministrativo sul veicolo da rottamare, sono precluse al proprietario del veicolo o a chiunque ne abbia acquisito la disponibilità per suo tramite tutte le forme di agevolazione, contributo o incentivo pubblici per l'acquisto di un nuovo veicolo. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alla radiazione per esportazione, anche di veicolo fuori uso.

8-ter. I comuni, le province e le città metropolitane o l'ente proprietario della strada, qualora rinvengano un veicolo iscritto al PRA non reclamato dal proprietario o lo acquisiscano per occupazione ai sensi del comma 14, provvedono all'accertamento dello stato di inutilizzabilità e ne danno co-

municazione senza ritardo al proprietario risultante dal PRA mediante posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo, entro sette giorni. Decorsi sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione senza opposizione del proprietario, l'ente può procedere alla rimozione, demolizione e cancellazione dal PRA del veicolo, indipendentemente dall'esistenza di un fermo amministrativo. Per motivi di incolumità o sicurezza pubblica, sicurezza della circolazione stradale, tutela ambientale, esigenze militari o tutela urgente e indifferibile del patrimonio stradale, la rimozione è disposta contestualmente al rinvenimento del veicolo ».

Art. 2.

(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 231 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono inseriti i seguenti:

« 5-bis. La richiesta di cancellazione dal PRA, dai registri tenuti dagli uffici della motorizzazione civile o dal registro unico telematico istituito presso il centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 2022, n. 177, del veicolo fuori uso destinato alla rottamazione, non può essere impedita dall'esistenza di un fermo amministrativo disposto ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 7 settembre 1998, n. 503. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai veicoli rinvenuti da organi pubblici, non reclamati dai proprietari o acquisiti per occupazione ai sensi del comma 3. In presenza di fermo amministrativo sul veicolo da rottamare, sono precluse al pro-

prietario o a chiunque ne abbia acquisito la disponibilità per suo tramite tutte le forme di agevolazione, contributo o incentivo pubblici per l'acquisto di un nuovo veicolo. Le disposizioni del presente comma non si applicano alla radiazione per esportazione, anche di veicoli fuori uso.

5-ter. I comuni, le province e le città metropolitane o l'ente proprietario della strada, qualora rinvengano un veicolo iscritto al PRA non reclamato dal proprietario o lo acquisiscano per occupazione ai sensi del comma 3, provvedono all'accertamento dello stato di inutilizzabilità e ne danno comunicazione al proprietario risultante dal PRA mediante posta elettronica certificata o con altro mezzo idoneo entro sette giorni. Decorsi sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione mediante posta elettronica certificata o con altro mezzo idoneo, l'ente può procedere alla rimozione, demolizione e cancellazione dal PRA del veicolo, indipendentemente dall'esistenza di un fermo amministrativo. Per motivi di incolumità o sicurezza pubblica, sicurezza della circolazione stradale, tutela ambientale, esigenze militari o tutela urgente e indifferibile del patrimonio stradale, la rimozione è disposta contestualmente al rinvenimento del veicolo ».

Art. 3.

(Attestazione di inutilizzabilità dei veicoli fuori uso ai fini della rottamazione)

1. Il servizio di rilascio dell'attestazione di inutilizzabilità dei veicoli fuori uso ai fini della rottamazione è inserito tra i servizi a domanda individuale di cui al decreto del Ministro dell'interno 31 dicembre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 17 gennaio 1984.

2. I comuni determinano il costo complessivo e le tariffe del servizio di cui al comma 1 del presente articolo ai sensi dell'articolo

6 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201.

3. Nei casi previsti dall'articolo 5, comma 8-ter, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e dall'articolo 231, comma 5-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotti, rispettivamente, dagli articoli 1 e 2 della presente legge, l'attestazione di inutilizzabilità dei veicoli fuori uso è rilasciata dall'ufficio competente della polizia locale ovvero dall'ufficio designato dall'ente proprietario della strada.

4. Per i veicoli sottoposti a fermo amministrativo ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 7 settembre 1998, n. 503, l'attestazione di inutilizzabilità del veicolo è allegata alla richiesta di cancellazione dal PRA o dai registri tenuti dagli uffici della motorizzazione civile.

Art. 4.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

€ 1,00